

Deliberazione n. 395 dell'8/8/1979

Approvazione regolamento locale di Polizia Mortuaria.

^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 21/10/1975 n. 803;

Visto il regolamento di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione consiliare nella seduta del 26/1/1922 ed approvato dalla Prefettura di Roma nella seduta dell'8/4/1922 Verb.n.7491;

Considerata la necessità di emanare un nuovo regolamento locale di polizia mortuaria conforme alle norme contenute nel D.P.R. 21/10/1975 n. 803;

Visto l'art. 303 T.U. 3/3/1934 n. 383;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) revocare il precedente regolamento locale di Polizia Mortuaria adottato nella seduta del 26/1/1922 ed approvato dalla Prefettura di Roma in data 8/4/1922 - Verb.n. 7491;
- 2) approvare il nuovo regolamento locale di polizia mortuaria nel testo che si allega al presente atto sì da farne parte integrante.

m/C

REVOCATO CON DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COM.LE  
N° 264 DEL 20.10.1998

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

REGOLAMENTO LOCALE DI POLIZIA

MORTUARIA

capo I

OPERAZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ogni salma dovrà essere deposta nel feretro decentemente vestita e avviluppata.

Alla vestizione e alla lavatura delle salme potrà essere provveduto dal personale dell'Agensia chiamata per il trasporto quando ciò venga richiesto dalla famiglia.

Senza formale autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario non è permesso applicare materie speciali sul viso del defunto per ritrarne la maschera.

Art. 2

Per la identificazione della salma contenuta nel feretro, sulla parete esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata a cura del personale del Cimitero una piastrina metallica con incisi in modo indelebile il numero dell'anno in corso e il numero progressivo annuo di seppellimento.

Art. 3

I feretri, oltre che corrispondere alle prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, dovranno essere costruiti in modo da presentare sufficiente solidità e da non lasciare colare materiale liquido.

Le congiunture fra le tavole di cui di cui i feretri sono formati dovranno essere a perfetto combaciamento: le superfici interne, il coperchio e specialmente le connessioni dovranno essere a perfetta tenuta.

La chiusura dei feretri sarà sempre fatta mediante viti.

Anche i feretri costruiti dai privati dovranno rispondere alle prescrizioni dei commi precedenti.

L'osservanza delle condizioni richieste sarà constatata da un Vigile d'Igiene del Comune contro pagamento del diritto stabilito dalla tariffa.

Art. 4

I feretri per le salme destinate all'inumazione comune dovranno essere formati in legno leggero di spessore non inferiore ai 3 centimetri.

Per le salme da inumarsi è assolutamente vietato l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Le salme incassate in feretri metallici potranno essere inumate solo qualora i feretri vengano opportunamente tagliati.

## Art. 5

Tutte le operazioni di incassamento e di trasporto delle salme nello ambito del Comune vengono compiute a cura delle Agenzie private.

All'incassamento presenzierà l'Ufficiale Sanitario o personale di vigilanza dello stesso appositamente delegato.

Questa assistenza, senza alcun pagamento di diritti per le salme il cui trasporto sia fatto gratuitamente dal Comune, sarà fatta invece a pagamento negli altri casi applicando il tariffario approvato dal Medico Provinciale in relazione ai disposti di cui agli artt. 42 e 43 del T.U. LL.SS. n. 1265 del 1934 e successive modificazioni.

## Art. 6

In casi eccezionali, previo il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di una salma in sedi particolari al fine di rendere alla stessa, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Tale trasporto, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

## Art. 7

Nel caso di trasporto fuori Comune o all'Estero, la salma sarà consegnata alla persona responsabile del trasporto medesimo munita della prescritta autorizzazione convalidante l'avvenuta regolare esecuzione di tutti i necessari incombenzi.

Sono fatte salve, in ogni caso, per i trasporti all'estero le disposizioni della Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata con R.D. n. 1379 del 1 luglio 1937.

## Art. 8

Qualora una salma giunga nel Comune per ferrovia o per mare, un vigile d'igiene del Comune ne dovrà assumere la consegna allo scalo di arrivo per accompagnarla poi al luogo del seppellimento.

La salma che giunge nel Comune, percorrendo le strade ordinarie non potrà essere portata in Chiesa per il rito religioso se non sarà preventivamente <sup>e tempestivamente</sup> avvisata la Direzione dei Servizi Cimiteriali affinché possano predisporre i necessari servizi.

Quando una salma sia portata in Chiesa non potrà rimanervi oltre il tempo necessario per il rito religioso.

In casi particolari l'Ufficiale Sanitario, previ gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare la sosta della salma sia nelle Chiese che presso Associazioni, Partiti, Enti e simili, per il tempo necessario a rendere alla stessa speciali onoranze pubbliche.

## Art. 9

I carri ed i veicoli destinati al trasporto dei cadaveri devono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Non possono essere posti in servizio senza certificato di idoneità dell'Ufficiale Sanitario soggetta al rinnovo annuale, per constatare lo stato di manutenzione.

Le rimesse dei veicoli adibiti a trasporti mortuari devono essere ubicate possibilmente in località appartata e devono essere, altresì, provviste dei mezzi per la pulizia e la disinfezione.

L'esercizio di dette rimesse è autorizzato dal Sindaco, con rinnovo annuale, previo riconoscimento di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario, salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Per le certificazioni di cui sopra verrà applicato il tariffario già menzionato all'art. 5. Il trasporto dei feretri vuoti dovrà essere effettuato mediante veicoli coperti.

#### Art. 10

Le autopsie praticate su disposizione dell'Autorità competente nella sala dell'obitorio del Cimitero Comunale sono soggette al pagamento dei diritti elencati in tariffa.

#### Art. 11

E' vietato procedere all'imbalsamazione di un cadavere su richiesta della famiglia senza autorizzazione del Sindaco e in mancanza del controllo dell'Ufficiale Sanitario.

Dovranno comunque essere osservati tutti i dettami sanciti dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

### CAPO II

#### UBICAZIONE DEL CIMITERO

#### Art. 12

Il Cimitero Comunale è ubicato in via Aurelia Nord, 2.

Detto cimitero è aperto al Pubblico tutti i giorni

### CAPO III

#### SERVIZIO RELIGIOSO NEL CIVICO CIMITERO

#### Art. 13

Nel cimitero comunale esiste un tempietto, detto del "Bramante", dove fino a poco tempo fa esercitava i riti religiosi un cappellano.

Attualmente tutti coloro che richiedono la celebrazione di vari riti, possono richiedere alla Curia Vescovile un sacerdote, anche se trattasi di celebrazioni di messe nelle cappelle private.

## CAPO IV

## RICEVIMENTO E DEPOSITO DI SALME NEL CIVICO CIMITERO

## DEPOSITI PROVVISORI

## Art. 14

Nel Cimitero non saranno ricevute salme se non previa autorizzazione alla sepoltura da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, in conformità a quanto prescritto dall'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero.

## Art. 15

Nel Cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) l'indicazione del Campo o l'elenco dei campi in turno di esumazione nel corso dell'anno.

## Art. 16

In attesa dell'inumazione, della tumulazione, dell'autopsia, di trattamenti conservativi o degli ordini dell'Autorità Giudiziaria, le salme accolte nel Cimitero resteranno depositate nella Camera Mortuaria. Tale deposito non dovrà superare le ventiquattro ore per le salme racchiuse in feretri di legno e i cinque giorni per quelle racchiuse anche in feretri metallici.

## Art. 17

La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi del Cimitero è consentita nel caso in cui si debba attendere la costruzione di colombari o tombe private.

Inoltre la sosta provvisoria in parola potrà essere consentita nel caso di salme in attesa di traslazione in altro cimitero. (4)

La sosta provvisoria non potrà avere durata maggiore di due anni.

La tumulazione provvisoria di salme in tomba privata è consentita previa domanda in carta legale con firma autenticata, del concessionario o degli aventi diritto alla tomba stessa, comunque manlevando sempre il Comune da ogni responsabilità, previo nulla-osta di idoneità sanitaria e con il pagamento del diritto di tumulazione a termine del presente regolamento e di tariffa come se la manutenzione fosse a carattere definitivo.

## Art. 18

Entro il termine massimo di quindici giorni dall'ingresso nel Cimitero di una salma racchiusa in duplice feretro, di legno e di metallo, gli interessati, già concessionari di una tomba privata, dovranno provvedere alla definitiva sistemazione della salma stessa.

## Art. 19

Portati a termine i lavori relativi alla costruzione di nuovi loculi, l'ufficio provvederà ad avvisare i parenti delle salme che si trovano tumulate in posti provvisori per effettuare l'acquisto e la traslazione della salma stessa.

Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione effettuata al familiare, nel caso in cui questi non si fosse ancora presentato, l'ufficio provvederà a spedire avviso raccomandato con R.R. all'indirizzo anagrafico degli interessati o dei parenti più prossimi per sollecitare gli adempimenti previsti. Trascorsi altri dieci giorni dalla spedizione dell'avviso e detti familiari non si siano ancora presentati, la salma sarà inumata d'ufficio nei campi comuni senza alcun ulteriore preavviso agli interessati.

## Art. 20

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può in ogni tempo ordinare la inumazione d'ufficio di quelle salme depositate ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento che spandessero liquame o liberassero moleste esalazioni.

Tuttavia, qualora le condizioni igieniche in relazione alla portata della molestia delle esalazioni putrescenti lo consentano, il Direttore del Cimitero, per quanto possibile, provvederà ad avvertire i familiari interessati, assegnando loro il termine massimo di giorni cinque per provvedere agli incumbenti prescritti dall'Ufficiale Sanitario o per presenziare al seppellimento in campo comune.

Anche per le salme tumulate in tombe private di qualsiasi tipo che presentassero gli inconvenienti sopra citati, verrà applicato il disposto dei due precedenti commi.

Le spese relative all'apertura e chiusura della tomba, eventuale fornitura di feretri e le prestazioni del personale sono a carico del concessionario o degli aventi diritto.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dei familiari, le operazioni di apertura della tomba, smuratura e muratura del loculo verranno fatte eseguire dal Direttore del Cimitero che provvederà inoltre al deposito delle parti decorative in magazzino dove verranno tenute per un anno a disposizione degli aventi diritto.

Il Comune nell'ipotesi di esecuzione d'ufficio delle operazioni su accennate, provvederà inoltre al recupero delle spese sostenute e non risponderà di alcun danno che nella fattispecie potesse derivare.

## CAPO V

## SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE - CONCESSIONI CIMITERIALI

## Art. 21

Le sepolture si dividono in comuni e private.

Le sepolture private a pagamento, concesse tutte a tempo determinato, si dividono in:

- Sepolture in loculi o colombari.
- Sepolture in posti di banchina.
- Sepolture in tombe familiari.

- sepolture in cappelle  
secondo la elencazione indicata in tariffa che fissa per ogni tipo di sepoltura il corrispondente importo di concessione.

## Art. 22

Le concessioni cimiteriali, di qualsiasi tipo, devono essere chieste al Sindaco con una domanda in carta legale nella quale dovrà essere indicato il tipo di tomba prescelta.

## Art. 23

Per la sistemazione della salma, la volontà del defunto, espressa con atto testamentario, prevale su qualunque altra.

In mancanza di testamento saranno osservate, nell'ordine, le volontà del coniuge convivente, dei figli, dei genitori, quindi quella degli altri parenti in ordine di grado.

Per il collocamento delle epigrafi e delle decorazioni e per la effettuazione delle esumazioni e dei trasferimenti, si segue il desiderio delle suddette persone rispettando il medesimo ordine.

## Art. 24

Le tombe private vengono concesse seguendo l'ordine rigoroso stabilito dalla priorità delle presentazioni delle domande secondo l'inserimento nel registro protocollo tenuto dall'Ufficio Archivio presso la sede comunale.

## Art. 25

Le concessioni cimiteriali vengono assentite con provvedimento della Giunta Comunale, per competenza delegata dal Consiglio, su domanda dell'interessato in cui sono specificate l'oggetto e le modalità della concessione ed espressa l'adesione a tutte le condizioni previste dal presente Regolamento, nonché la manleva della Civica Amministrazione da ogni responsabilità.

## Art. 26

Per il rinnovo delle concessioni di qualsiasi tipo, gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda in carta legale trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.

Dovrà essere osservato il medesimo termine anche nel caso in cui gli interessati, alla scadenza della concessione, intendano dare alle salme una diversa sistemazione.

## Art. 27

Ogni concessione è subordinata alla osservanza delle disposizioni di qualsiasi natura di servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, sia a quelle vigenti al momento del suo rilascio, sia a quelle che possono essere emanate ad integrazione o in sostituzione di queste in tempi successivi.

## Art. 28

Ogni operazione cimiteriale è inoltre subordinata all'applicazione della tariffa cimiteriale in vigore all'atto dell'operazione stessa.

## Art. 29

Le salme inchiuse in semplici feretri di legno devono ordinariamente essere seppellite nel giorno <sup>stesso</sup> del loro trasporto al Cimitero. Solo eccezionalmente ne potrà essere rimandata di 24 ore la inumazione.

La durata delle inumazioni nelle fosse comuni è quella stabilita dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Termiati il periodo di unumazione, i resti mortali saranno esumati e, purchè spogli di ogni materia putrescibile, trasportati all'ossario generale.

In caso diverso resterà prolungato il periodo di inumazione per un altro turno di rotazione.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del Cimitero.

## Art. 30

Le sepolture private, sia in campo aperto, sia a colombaro, nonchè a pavimento o comunque in porticati, sono destinate ad una o più salme oppure ad intere famiglie o comunità.

Il diritto di occupare una tomba privata è riservato al concessionario ed alle persone indicate - su richiesta del concessionario stesso - nell'atto di concessione.

Tale facoltà di indicazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nella domanda di concessione.

Al di fuori dei sopra riportati casi di esplicita indicazione fatta dal concessionario nella richiesta di concessione, non saranno ammesse in una tomba salme di persone estranee alla famiglia del concessionario.

Qualora il concessionario non si sia valso, all'atto della richiesta di concessione, della facoltà di cui sopra, avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, sempre che la tomba sia a più posti, le persone legate dai rapporti familiari precisati nel seguente comma.

6 Nelle sepolture private rispetto al concessionario potranno essere tumulate le salme:

- Del coniuge;
- degli ascendenti e discendenti in linea retta qualunque sia il grado della parentela e rispettivi coniugi;
- suocero e suocera;
- collaterali fino al 4° grado e rispettivi coniugi.

Per le sepolture private già concesse in uso perpetuo prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, semprechè l'ente concessionario non risulti regolarmente iscritto sui registri delle concessioni in possesso della Direzione, fatto salvi i certificati in possesso del concessionario o degli aventi diritto attestanti il versamento dovuto per la concessione medesima rilasciato dalla Tesoreria Comunale, la detta commisurazione sarà rispetto alla prima salma tumulata.

Al tal fine restano ferme le clausole contenute nei contratti per le concessioni di cui all'art. 25 e perfezionate con atto a rogito notarile.

Nelle tombe per comunità sono tumulate solo le salme e i resti di salme appartenenti a persone che furono effettivi e regolari della comunità medesima secondo le disposizioni dei relativi statuti vigenti al momento del decesso delle persone stesse.

In ogni caso è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Il numero delle salme aventi diritto alla tumulazione delle tombe a più posti e nelle tombe di famiglia o per comunità, dovrà risultare all'atto amministrativo con il quale il Comune ha operato la relativa concessione cimiteriale e dalla ricevuta di pagamento della concessione stessa.

— Art. 31 —

La concessione di tombe non può essere oggetto di trasferimento tra privati.

E' in facoltà del Comune di consentire la retrocessione delle tombe private; in tale caso da parte del Comune sarà accordato un rimborso la cui entità è in funzione del periodo di tempo in cui la tomba retrocedenda è stata a disposizione del concessionario.

Le retrocessioni di tombe potranno accordarsi su domanda diretta al Sindaco in carta legale e saranno effettuate mediante una deliberazione della Giunta Comunale, nella quale verranno specificati i motivi che le giustificano.

In tale istanza, con la firma del richiedente autenticata a norma di legge, dovrà anche essere espresso l'incondizionato consenso di disporre da parte del Comune della tomba per eventuali nuove concessioni con la manleva da ogni e qualsiasi responsabilità per la Civica Amministrazione.

Il rimborso per le retrocessioni sarà così determinato:

- a) per i posti acquistati nel periodo 1905-1925  
riduzione dell'90%+95% del prezzo in vigore;
- b) per i posti acquistati nel periodo 1926-1945  
riduzione dell'80%-90% del prezzo in vigore;
- c) per i posti acquistati nel periodo 1946-1965  
riduzione del 40%-80% del prezzo in vigore;
- d) per i posti acquistati nel periodo 1966-1975  
riduzione del 25%-40% del prezzo in vigore;
- e) per i posti acquistati nel periodo posteriore al 1975  
riduzione del 10%-20% del prezzo in vigore.

— Art. 32 —

Ove una tomba in campo comune venga ricoperta con lastre, cemento, acciottolato e con qualsiasi materiale che dovesse rendere la superficie impermeabile all'aria e all'acqua, l'opera abusiva verrà rimossa d'ufficio e i materiali saranno distrutti.

## Art. 33

Le opere decorative obbligatorie delle tombe perpetue già concesse e temporanee di qualsiasi tipo, saranno sempre eseguite a totale cura e spese del concessionario.

Anche le lapidi decorative poste a chiusura dei colombari perpetui già assegnati e temporanei e degli ossari saranno a totale carico del concessionario.

## Art. 34

La formazione dei giardinetti, la coltura delle piante, l'accensione dei ceri e tutti gli altri atti concernenti la manutenzione e la decorazione delle singole tombe s'intendono effettuate a cura, spesa, rischio, responsabilità esclusiva dei concessionari i quali dovranno adottare le più idonee cautele per prevenire qualsiasi danno sia a persone che a cose del Comune o di terzi.

## Art. 35

L'apposizione di oggetti o di decorazioni sulle sepolture in genere è vietata quando rechi intralcio al transito, invada lo spazio delle tombe vicine o possa comunque costituire causa di pericolo per la pubblica incolumità. In tali casi anche quando gli oggetti e le decorazioni a giudizio del Direttore siano in stato di deperimento, essi verranno rimossi d'Ufficio dalle tombe senza preavviso agli interessati e custoditi per la durata di un anno nei magazzini del Cimitero.

Saranno inoltre rimosse d'Ufficio e custodite come sopra quelle decorazioni supplementari, portaceri e portafiori, che determinano inconvenienti i quali piovchino lordure e danno delle tombe sottostanti e della Civica proprietà.

I concessionari in ogni caso saranno responsabili di ogni e qualsiasi danno che a chiunque e a qualsiasi cosa del Comune che di tepzi possa comunque derivare da detti oggetti e decorazioni.

## Art. 36

Nella consegna delle aree e dei manufatti, s'intende che i concessionari li accettino alle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna stessa senza ulteriore responsabilità ed obbligo del Comune.

Il concessionario ha l'obbligo di decorare la tomba con rivestimento in marmo nel periodo di mesi sei a partire dalla data della stipula del contratto di concessione, pena la decadenza della medesima senza alcun diritto a rimborso o indennizzo di sorta.

## Art. 37

Qualora lle tombe od i monumenti venissero lasciati in abbandono e si rendessero fatiscenti, il Comune, previa diffida ai concessionari o loro aventi causa, provvederà alla relativa demolizione, conservando i resti umani nel modo che riterrà opportuno e disponendo delle aree così risultanti per nuove concessioni.

I materiali provenienti dalle demolizioni suddette potranno essere adoperati per uso interno del Cimitero.

Art. 38

La revoca della concessione di tombe, oltre nel caso previsto all'articolo precedente, potrà anche avvenire per esigenze di pubblico interesse e per motivi di natura tecnica.

In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nello stesso Cimitero o in altro Cimitero cittadino un'altra area e un'altra tomba equivalente alla primitiva. Le spese per l'eventuale fornitura di feretri o di cassette-ossario, il trasporto delle salme e dei resti dalla vecchia alla nuova sepoltura sono a carico del concessionario.

Il trasporto dei monumenti e delle decorazioni marmoree devono avvenire a cura e spese del concessionario.

Per motivi di interesse pubblico il Comune potrà procedere alla rimozione di sepolture comuni e private dandone preavviso ai familiari se possibile e, in caso contrario, dando una precisa comunicazione al pubblico della rimozione stessa mediante l'affissione all'albo pretorio del provvedimento relativo, nonché mediante la diffusione della notizia con i mezzi ritenuti più idonei a giudizio discrezionale della Civica Amministrazione. Il Comune dovrà quindi provvedere alla concessione gratuita di altre sepolture dello stesso tipo e durata di quelle rimosse.

E' fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali, di notificare a mezzo lettera raccomandata alla Direzione dei Servizi Cimiteriali il domicilio e tutte le eventuali variazioni.

I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Civitavecchia notificando detta elezione ed ogni eventuale variazione alla Direzione dei Cimiteri. In caso di mancata comunicazione i predetti si intenderanno domiciliati ad ogni fine ed effetto di legge presso la Direzione del Cimitero interessato.

Art. 39

Nel caso di richiesta urgente per tumulazioni di salma, ove non vi fossero loculi disponibili nel Cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato dal concessionario.

La cessione temporanea è gratuita e deve risultare da atto scritto.

L'occupazione è limitata al tempo strettamente necessario alla ultimazione dei lavori in corso per la costruzione di nuovi loculi.

Il trasferimento della salma provvisoriamente tumulata, sarà compiuto a cura del Comune e le spese a carico degli eredi del defunto, i quali dovranno provvedere anche a ripristinare il loculo nello stato quo ante.

Il diritto d'uso del loculo ritornerà al concessionario originario non appena il loculo sarà stato liberato.

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 40

L'Amministrazione comunale provvede al Servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante

affidamento in gestione a ditte private sufficientemente attrezzate e idonee allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

## CAPO VI

## ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

## Art. 41

Tre mesi prima della scadenza del periodo di inumazione nei campi comunali nei quali verranno esumate le salme, saranno collocati appositi cartelli per informare gli interessati dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione.

## Art. 42

Coloro i quali intendono provvedere alla sistemazione dei resti provenienti dalle esumazioni ordinarie, in loculi, dovranno all'opo inoltrare istanza al Sindaco, almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni di esumazione nel campo in cui è sepolta la salma del loro congiunto e provvedere al pagamento dei relativi diritti previsti dalla tariffa. Il Direttore del Cimitero, d'intesa con i familiari, stabilirà la data delle operazioni di esumazione.

Se all'atto dell'esumazione la salma risulterà indecomposta, essa dovrà restare inumata nella stessa fossa per un ulteriore turno di rotazione e l'istanza presentata dagli interessati non potrà essere considerata valida per ottenere lo stesso servizio alla scadenza del nuovo periodo di inumazione.

## Art. 43

Le esumazioni di cui all'articolo precedente e le estumulazioni saranno eseguite in conformità delle prescrizioni indicate dall'Ufficiale Sanitario e dal Direttore del Cimitero.

Esse verranno eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario, del Direttore del Cimitero o dei loro rispettivi delegati.

I richiedenti dovranno corrispondere al Comune il rimborso delle spese relative e il diritto per l'assistenza stabilito dalla tariffa.

## Art. 44

I feretri contenenti le salme esumate ed estumulate da trasferire devono risultare a giudizio dell'Ufficiale Sanitario o suo delegato, in buono stato di conservazione in modo che il trasferimento possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; in caso contrario, si dovrà provvedere alla loro sostituzione addebitando al richiedente la spesa relativa.

## Art. 45

Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti durante le esumazioni ordinarie dovranno essere consegnati immediatamente dal dipendente cimiteriale che ha eseguito l'operazione al personale di vigilanza e successivamente trasmessi all'ufficio del Cimitero.

Qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta saranno consegnati ai familiari previa stesura di un regolare verbale di consegna redatto dal Direttore del Cimitero.

Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualunque altro oggetto rinvenuto all'interno del Cimitero consegnato anche esso dal personale dipendente cimiteriale al Direttore, dovranno essere prontamente depositati all'apposito Ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti che rilascerà debita ricevuta da conservarsi agli atti presso l'Ufficio del Cimitero che terrà anche specifica rubrica.

#### Art. 46

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagine nell'interesse della Giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con la osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del Direttore del Cimitero, o loro delegati.

#### Art. 47

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Ufficiale Sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 48

I resti ossari di salme inumate in campi comuni, prelevati mediante il ciclo di rotazione di esumazioni, se non richiesti da familiari saranno depositati nell'Ossario Comune del Cimitero.

Se richiesti dai familiari per deporli in cellette o colombari etc. avuti in concessione, detti resti devono essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del Cimitero.

### CAPO VII

#### CREMAZIONI

#### Art. 49

Tutte le disposizioni prescritte nel Vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria - D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 - saranno emanate nel presente Regolamento e trattate in materia non appena sarà realizzato un Nuovo Cimitero.

CAPO VIII  
ONORANZE FUNEBRI A CITTADINI ILLUSTRI  
Art. 50

E' in facoltà della Giunta Comunale di deliberare a spese del Comune onoranze funebri a persone ritenute meritevoli di tale distinzione.

Art. 51

Il Consiglio Comunale potrà assegnare nei reparti del Cimitero destinati alle sepolture private una tomba gratuita perpetua, ai cittadini che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o per avere reso eminenti servizi alla Patria.

Questa assegnazione e l'apposizione delle lapidi di cui all'articolo seguente non potranno essere deliberate prima che sia trascorso un anno dalla morte.

Prima che sia trascorso il termine sopra indicato potranno comunque essere concesse tombe gratuite per la tumulazione di persone morte in circostanze tali da destare il sentimento di pietà o di ammirazione dell'intera cittadinanza.

Per dette sepolture non sono ammesse tumulazioni supplementari.

Art. 52

Il Consiglio Comunale potrà far apporre nei Cimiteri a spese del Comune lapidi commemorative di cittadini riconosciuti meritevoli di tomba gratuita ai quali per circostanze speciali questa non potè essere assegnata.

Art. 53

Quando si tratterà di onorare in forma straordinaria la memoria di persona illustre per consenso universale, il Consiglio Comunale potrà deliberarne la tumulazione in sepoltura particolare e singolarmente monumentale a perpetuità da erigersi in quella parte di Cimitero che più si riterrà opportuno.

Art. 54

Gli Enti e le Associazioni che intendono promuovere cortei ed altre cerimonie nei Cimiteri cittadini, dovranno chiedere per iscritto autorizzazione all'Amministrazione Comunale almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI

Art. 55

La polizia interna nei cimiteri è esercitata dal Direttore o Ispettore ai Servizi Cimiteriali al quale spettano la custodia e la sorveglianza dei Cimiteri.

E' in facoltà dello stesso Direttore emanare tutte le istruzioni ritenute di volta in volta necessarie per realizzare l'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblico, per ragioni d'igiene, per il regolare svolgimento delle operazioni nei Cimiteri e per la <sup>piena</sup> osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

Tranne il caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Direttore dovrà, prima di emanare provvedimenti in materia d'igiene, chiedere istruzioni all'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 56

Il Cimitero Comunale di Via Aurelia Nord è aperto al pubblico tutti i giorni, festivi e non festivi, con la sola esclusione del pomeriggio di Natale, regolato dall'entrata e dalla chiusura giornaliera secondo delle disposizioni emanate dalla Giunta.

#### Art. 57

Quindici minuti prima della chiusura, sarà comunicata l'uscita. Le persone che sono nel Cimitero devono prepararsi all'uscita in modo che questa non avvenga dopo l'orario stabilito.

#### Art. 58

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:

- a) agli infanti;
- b) ai ragazzi che non sono accompagnati da persone adulte;
- c) alle persone in palese stato di ubriachezza o di anormalità;
- d) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque manifestano un comportamento in contrasto con l'ambiente del Cimitero;
- e) ai veicoli di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei Cimiteri avendone ricevuta debita autorizzazione.

#### Art. 59

E' vietato introdurre nei Cimiteri cani o altri animali o cose irriverenti. E' pure vietato introdurre ceste, valigie e involti voluminosi di qualsiasi specie salvo i casi in cui essi contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe.

I visitatori dovranno esibire immediatamente a qualsiasi richiesta dell'Ispettore o dei sorveglianti il contenuto di qualsiasi collo anche se chiuso.

#### Art. 60

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri con labari e bandiere senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 61

Nei Cimiteri è vietato ogni atto ed ogni comportamento irriverente. E' del pari vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, correre, fumare, consumare cibi e bevande, insudiciare, lasciare immondizie sparse, questuare;
- b) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi vasi;
- c) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- d) calpestare e danneggiare le aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sulle tombe; camminare fuori dei viottoli; sporcare monumenti, fare scritte, segni o macchie sui muri e sulle lapidi od apporre targhe pubblicitarie;
- e) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale del cimitero, alle imprese e a quanti svolgono attività nei cimiteri stessi;
- f) bagnare e rendere scivolosi i pavimenti con cere o con qualsiasi altro mezzo;
- g) accendere candele o moccoli senza l'osservanza delle cautele prescritte ad evitare incendi e sgocciolamenti di cere;
- h) recare comunque pregiudizio a persone e danni a cose appartenenti al Comune oppure a terzi.

#### Art. 62

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dal presente regolamento semprechè il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori dei divieti sopraindicati saranno ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto che dalle trasgressioni stesse fossero derivare a persone e cose del Comune o dei terzi senza che nulla possa loro competere dal Comune ad alcun titolo, neppure in caso di infortunio.

#### Art. 63

E' vietato asportare dai Cimiteri qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione formale.

E' vietata tassativamente l'asportazione di fiori e di nastri.

#### Art. 64

La prestazione di particolari servizi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria ed effettuati dal personale cimiteriale, dovrà essere sempre preceduta dal versamento dell'importo indicato nel tariffario.

#### Art. 65

La vigilanza sui lavori di carattere edilizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, sugli impianti e sul materiale in genere è esercitata dal personale tecnico delle Ripartizioni Lavori Pubblici.

Anche la vigilanza sulle opere poste a decorazione delle tombe viene esercitata dal personale tecnico suddetto.

## Art. 66

Per le decorazioni e gli oggetti di ornamento posti sulle tombe, la Civica Amministrazione non risponde nei confronti dei concessionari di eventuali sottrazioni o rotture.

## Art. 67

Il lavaggio e la pulizia delle tombe e lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni, eccettuati i festivi, durante l'orario di apertura del cimitero, salvo le limitazioni che seguono:

a) è vietato di eseguire qualunque lavoro e pulizia nei giorni 9 e 10 agosto, vigilia e festività di S. Lorenzo, nonché nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre;

b) in detti giorni è consentito soltanto portare poca quantità di acqua, in piccoli recipienti, allo scopo di poter innaffiare e mantenere freschi i fiori collocati sulle diverse tombe;

## Art. 68

Salve le penalità previste, l'Ispettore può sempre espellere immediatamente dai cimiteri chi col comportamento non rispettasse il particolare carattere del luogo sacro.

## CAPO X

COMPETENZE IN MATERIA DI SERVIZIO CIMITERIALE  
PERSONALE ADDETTO AI CIVICI CIMITERI

## Art. 69

I Cimiteri ed i servizi relativi alla materia cimiteriale e allo obitorio sono organicamente attribuiti all'Ufficio Direzione Servizi Cimiteriali, a cui fa capo la Ripartizione Servizi Sanitari.

Concorrono inoltre, nell'esercizio delle specifiche rispettive attribuzioni:

- a) per la vigilanza sanitaria: l'Ufficiale Sanitario;
- b) per i lavori di carattere edilizio e la manutenzione dei Cimiteri: la competente Ripartizione dei Lavori Pubblici;
- c) per la Polizia interna e la vigilanza generale: Il Comando dei Vigili Urbani.

## Art. 70

Il personale addetto ai Cimiteri è costituito da un Commissario Amministrativo con funzioni di Ispettore (Direttore), Commissari vice Direttore, custodi o sorveglianti con funzioni di Capi Seppellito ri e dai seppellitori o necrofori.

## Art. 71

Il Direttore, i Vice Direttore e i Custodi sono rivestiti della competenza di Istituto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 u.c. del Codice di Procedura Penale di ricercare ed accertare tutte le specie di reati in materia di Polizia Mortuaria, nonché ogni specie di reato che venisse commesso nell'ambito dei Cimiteri Comunali.

## Art. 72

Il Direttore cura l'escuzione e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge in materia cimiteriale, di quelle contenute nel presente regolamento, nonché dei provvedimenti emanati dalla Civica Amministrazione, degli ordini impartiti dal Capo Ripartizione nella materia di competenza della Direzione.

## Art. 73

Il Direttore ha in consegna tutto il materiale mobile destinato al servizio dei Cimiteri e dispone per la razionale utilizzazione e per la buona conservazione del materiale medesimo.

Egli deve segnalare tempestivamente agli Uffici competenti i lavori e le riparazioni che ritiene necessari per la conservazione in buono stato sia degli attrezzi, utensili e dei mobili d'ogni specie, sia delle varie opere e dei fabbricati cimiteriali e deve provvedere alla custodia delle chiavi delle porte di accesso ai Cimiteri e ai diversi locali in essi esistenti.

## Art. 74

Il servizio affidato ai termini del presente Regolamento alla Direzione Servizi Cimiteriali, attualmente nel Cimitero Comunale di via Aurelia Nordviene espletato direttamente dal Direttore, mentre con la realizzazione di altro o altri Cimiteri viene espletato sia direttamente dallo stesso Direttore coadiuvato da Vice Direttori, sia per mezzo di impiegati, i quali devono sistematicamente riferire al Direttore sul lavoro da loro compiuto.

## Art. 75

I Custodi o Sorveglianti, vigilano sull'operato dei seppellitori e del pubblico intervenendo in ogni circostanza da cui possa derivare danno alle persone o alle cose e che comunque sia incompatibile con il carattere del luogo e il rispetto ad esso dovuto.

## Art. 76

Ai Custodi o Sorveglianti incombe anche l'obbligo di intervenire ogni qualvolta si verificano infrazioni a quanto disposto in materia cimiteriale dalla legge, dal presente Regolamento, dai provvedimenti della Civica Amministrazione e dalle disposizioni speciali che di volta in volta possono essere date dal Direttore.

## Art. 77

Il Custode o Sorvegliante presenzia all'arrivo delle salme nel Cimitero, provvedendo a tutti i servizi occorrenti per la loro provvisoria o definitiva sistemazione.

Deve quindi costantemente presenziare alle operazioni di inumazioni, tumulazioni, nonché quelle di esumazioni e di estumulazione.

## Art. 78

Egli è custode dell'Obitorio. Cura e vigila l'esecuzione delle operazioni che si compiono nell'Obitorio, e dirige l'operato dei seppellitori ad esso addetti. Egli può permettere l'autopsia dei cadaveri.

oltanto in seguito a regolare autorizzazione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria; sarà inoltre sua particolare cura il provvedere che la camera nella quale l'autopsia viene eseguita, rimanga chiusa al pubblico.

#### Art. 79

Questi deve eseguire il controllo sull'entrata e l'uscita delle persone e dei veicoli e deve altresì verificare il contenuto degli involti, dei pacchi e delle valigie che ritiene sospetti.

#### Art. 80

Egli non deve intrattenersi con persone estranee al servizio e per ogni informazione, eventualmente richiestagli, inviterà gli interessati a rivolgersi all'Ufficio del Cimitero.

#### Art. 81

Nel caso di incidenti comunque occorsi a chicchessia nell'ambito dei Cimiteri da cui siano derivati o possono derivare lesioni personali, i sorveglianti dopo aver provveduto per l'accompagnamento dell'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso, debbono procedere alla stesura di un circostanziato rapporto, richiedendo, ove del caso, anche l'intervento dei Vigili Urbani.

#### Art. 82

Tali rapporti, da redigersi in duplice copia sugli appositi moduli, debbono contenere le indicazioni seguenti:

- 1) tempo e luogo dell'incidente;
- 2) generalità delle persone coinvolte nell'incidente;
- 3) generalità dei testimoni;
- 4) descrizione per quanto possibile circostanziata del fatto;
- 5) indicazione dei danni subiti;
- 6) contestazioni fatte verbalmente.

Al rapporto dovranno essere allegati i processi verbali delle dichiarazioni rese dall'infortunato e dai testi, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonchè appena possibile il referto del pronto soccorso.

Qualora il danneggiato rifiuti l'accompagnamento al Pronto Soccorso dovrà essere fatta espressa menzione.

La Civica Amministrazione non riconoscerà in alcun caso danni che non siano stati fatti constatare dagli interessati immediatamente e comunque prima di lasciare l'ambito del Cimitero.

#### Art. 83

Appartengono ai seppellitori o Necrofori le seguenti mansioni;

- scarico delle salme e dei resti dai carri funebri e loro trasporto dall'ingresso del Cimitero al luogo di destinazione;
- traslazione delle salme nell'ambito del Cimitero;
- delineazione, scavo e riempimento delle fosse;

inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme e dei resti;

pulizia dei locali, dei magazzini, degli Uffici del Cimitero, delle cripte e loro custodia e della nettezza del Cimitero.

Le mansioni di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del personale civico.

#### Art. 84

Nelle operazioni di esumazione i seppellitori devono sempre scrupolosamente evitare ogni dispersione di ossa.

#### Art. 85

Ogni feretro dovrà essere calato nella fossa o sistemato nei loculi con le dovute precauzioni e col massimo rispetto? Nel riempimento delle fosse dovranno effettuarsi tutti quei cambiamenti o miscugli di terra giudicati opportuni dal Direttore.

#### Art. 86

I seppellitori sono responsabili dello stato, dell'uso e della conservazione del materiale, degli utensili e degli attrezzi ricevuti in dotazione. Essi dovranno curare in modo particolare la pulizia della divisa e non possono lavorare a braso nude.

#### Art. 87

Nell'espletamento del lavoro, i seppellitori devono uniformarsi alle prescrizioni igieniche e profilattiche in materia.

#### Art. 88

E' fatto divieto ai seppellitori di allontanarsi dal servizio loro assegnato senza il consenso dei loro superiori.

#### Art. 89

Il numero dei Vice Direttori, dei Custodi e dei Seppellitori sarà fissato dall'Amministrazione.

#### Art. 90

Per quanto non previsto nel presente capitolo si fa espresso rinvio alle norme di cui al vigente Regolamento Organico per il personale del Comune.

#### Art. 91

Le seguenti operazioni cimiteriali:

- a) inumazioni;
- b) tumulazioni;
- c) esumazioni, ordinarie e straordinarie;
- d) estumulazioni;
- e) rimozioni;

f) traslazioni;  
sono autorizzate dal Direttore su richiesta formale del familiare.

## CAPO XI

### LAVORI ESEGUITI NEI CIMITERI DA IMPRESE INCARICATE DA PRIVATI

#### Art. 92

Le ditte e i privati non possono eseguire alcun lavoro nei campi in turno di esumazioni ed inumazione fino al termine del turno stesso.

#### Art. 93

Per ogni lavoro da eseguirsi nell'ambito dei Cimiteri deve essere richiesta la preventiva autorizzazione ai competenti uffici comunali.

Nell'esecuzione dei lavori potrà essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico previo pagamento dell'assomma stabilita dalla tariffa.

#### Art. 94

Qualsiasi iscrizione o apposizione di epigrafi, di scritti, di emblemi o di stemmi deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dai competenti uffici comunali.

#### Art. 95

Le imprese specializzate in lavori cimiteriali che intendano esercitare la propria attività per conto dei privati nell'ambito dei Cimiteri, dovranno chiedere al Sindaco l'iscrizione nell'apposito albo che verrà conservato dal Direttore.

L'istanza per l'iscrizione redatta in competente carta legale dal rappresentante legale dell'impresa dovrà essere corredata dagli atti in appresso:

- 1) certificato della Camera di Commercio comprovante l'attività specifica della Ditta o Società con l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnare legalmente l'impresa.
- 2) certificato della Cancelleria del Tribunale competente comprovante che la Ditta o Società non si trovi in istato di liquidazione, fallimento, concordato;
- 3) certificato penale del legale rappresentante dell'impresa;
- 4) ogni altro documento atto a comprovare l'idoneità all'espletamento dei lavori per cui si richiede l'iscrizione.

Le imprese ammesse ad eseguire i lavori per conto dei privati verranno iscritte in apposito albo che verrà conservato e tenuto aggiornato a cura del Direttore. Esse dovranno versare al Comune annualmente l'importo della tassa di iscrizione prevista dalla tariffa e presentare la documentazione aggiornata comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

Gli atti prodotti non potranno avere data anteriore a quella di tre mesi.

Indipendentemente dalla regolarità della documentazione prodotta, competerà alla Civica Amministrazione la più ampia facoltà discrezionale circa l'accoglimento o meno dell'istanza, senza che nulla ad alcun titolo possono le imprese eventualmente escluse eccepire o pretendere.

#### Art. 96

Le imprese ammesse ad eseguire lavori cimiteriali potranno pur sempre essere passibili di sospensione e di estromissione dall'ambito cimiteriale a tempo indeterminato per motivi di carattere morale o tecnico. Le stesse sanzioni saranno applicate qualora un'impresa si renda responsabile di danni a persone e cose sia del Comune che di terzi e non provveda all'immediato risarcimento. Così pure potrà essere sospeso ed estromesso ugualmente qualunque privato esecutore di opere dipendenti dall'impresa quando il di lui cattivo comportamento fosse ritenuto lesivo alla particolarità dell'ambiente cimiteriale, sempre fatte salve, naturalmente, le sanzioni previste per le contravvenzioni nel presente regolamento e quelle previste dalla legge per i reati di maggiore gravità.

Verranno sospese e cancellate dall'Albo le imprese che si rendessero responsabili di infrazioni alle norme di legge in materia di prevenzione infortuni, d'igiene e sicurezza nel lavoro, di trattamento previdenziale nonché di violazione delle norme concernenti i contratti collettivi in materia di trattamento economico.

#### Art. 97

Le imprese assuntrici delle costruzioni di tombe di famiglia e per comunità dovranno effettuare per ogni singolo lavoro e prima del suo inizio il versamento del diritto previsto in tariffa.

#### Art. 98

Nella costruzione di tomba di famiglia e per comunità, quando il Direttore lo riterrà necessario, le imprese dovranno recingere lo spazio assegnato con assito di tavole costruito a regola d'arte. In ogni caso le stesse imprese non potranno occupare spazi attigui senza speciale autorizzazione della Direzione ed avranno comunque l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno ed ogni altra cosa eventualmente danneggiata.

E' fatto tassativo obbligo al legale rappresentante dell'impresa e ai suoi collaboratori di adottare nella esecuzione dei lavori tutte le cautele al fine di evitare qualunque danno e pregiudizio sia a persone che a cose del Comune o di terzi.

In ogni caso, verificandosi un danno a chicchessia e per qu alcuna causa, ogni responsabilità non potrà che far cari co direttamente ed esclusivamente all'impresa con esclusione di qualsiasi responsabilità di sorta del Comune ancorchè trattasi di lavori effettuati dall'impresa previa le debite autorizzazioni del Comune stesso.

#### Art. 99

L'orario di lavoro per le imprese specializzate in lavori cimiteriali operanti nell'interno dei cimiteri sarà fissato dal Direttore, restando però sempre esclusa la possibilità di estenderlo oltre i limiti di apertura e di chiusura fissati per il pubblico e quella di eseguire lavori nei giorni festivi. Alla vigilia di ogni festività non

potranno essere iniziati lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti.

In particolare dal 28 ottobre al 5 novembre, è vietato introdurre nei Cimiteri materiale anche per tombe individuali e temporanee.

I lavori in corso dovranno essere ultimati prima del 28 ottobre con l'obbligo per le imprese di provvedere in ogni caso entro tale data allo smontaggio ed all'asportazione delle armature, dei ponti e di quanto altro possa costituire oggetto di turbativa per l'estetica dei cimiteri e motivo di pericolo per il pubblico durante le giornate di maggior affluenza.

#### Art. 100

Durante il corso dei lavori le imprese dovranno aver cura che nelle giornate festive il terreno adiacente la costruzione sia riordinato nel modo migliore possibile e sgombro di terra, sabbia, calce, pietre, ecc. e di ogni attrezzo di lavoro.

#### Art. 101

I veicoli adibiti al trasporto di materiali non dovranno sostare nell'interno dei cimiteri oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono. Essi dovranno avere le ruote gommate. Dovranno inoltre procedere a passo d'uomo.

#### Art. 102

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nei cimiteri.

I materiali ricavati dallo scavo e i rifiuti di ogni genere devono essere avviati di volta in volta alle pubbliche discariche o trasportati nel luogo indicato dalla Direzione.

Dovrà essere cura delle imprese evitare lo spargimento di materiale sul suolo del cimitero e l'imbrattamento delle opere e dei monumenti ivi esistenti.

E' vietata l'esecuzione di lavori con mezzi meccanici che non siano gli usuali attrezzi. E' pure vietato lasciare colombari, tombe e sepolture in genere aperte se non per il tempo strettamente necessario o con le precauzioni indicate di volta in volta dalla Direzione.

E' vietato, inoltre, lasciare aperti pavimenti non transennati o coperti con chiusure provvisorie.

#### Art. 103

L'occupazione del suolo pubblico sarà consentito previa autorizzazione e previo pagamento delle relative tariffe.

#### Art. 104

I titolari delle imprese e tutte le persone preposte dalle imprese stesse all'esecuzione materiale delle opere cimiteriali, non potranno sostare nei cimiteri oltre il tempo strettamente giustificato da necessità di lavoro.